

Legge regionale 27 luglio 1982 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 31/05/2002

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all' estero.

Art. 4

In attesa dell' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l' incarico di dirigere le attività connesse con i compiti derivanti dall' attuazione della presente legge, è equiparato, ai fini dell' applicazione della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di una unità organizzativa flessibile, equiparabile ad un Servizio.